

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 2577/2023

Determinazione n. 2156 del 12/09/2023

Oggetto: KOSTER S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LO STABILIMENTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SITO A SAN NAZZARO SESIA PRESSO TENUTA DEVESIO

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 1439 del 14/08/2018, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestualmente rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Koster S.r.l. per lo stabilimento sito a San Nazzaro Sesia, Tenuta Devesio, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC: Categoria 5.3.b.1) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività: trattamento biologico;

Considerato che il suddetto provvedimento autorizzava un progetto di revamping impiantistico organizzato in due step successivi, di seguito descritti sulla base delle progressive comunicazioni di modifica più oltre riportate:

- FASE 1: potenziamento dell'impianto aerobico tramite i seguenti interventi:
 - ampliamento del biofiltro esistente;
 - ampliamento del capannone;
 - costruzione di nuovi 5 biotunnel all'interno del capannone esistente e demolizione delle biocelle esistenti;
 - ampliamento della rete di raccolta dei percolati interni al capannone;
 - opere impiantistiche, installazione dei nuovi mezzi d'opera finalizzati al trattamento del materiale estratto dai biotunnel;
 - mitigazioni ambientali e aree verdi della zona del capannone e del biofiltro.
- FASE 2: costruzione dell'impianto di digestione anaerobica ricomprendente i seguenti interventi:
 - costruzione dei digestori anaerobici;
 - opere impiantistiche, installazione dei nuovi mezzi d'opera finalizzati al pre-trattamento della FORSU;
 - costruzione impianto di upgrading del biogas;
 - realizzazione della condotta di consegna del biometano all'impianto di liquefazione e alla cabina REMI;
 - allacciamento alla rete 2i Rete Gas;
 - esecuzione delle opere idrauliche previste nel piano di trattamento delle acque meteoriche;
 - realizzazione dell'impianto di liquefazione e distribuzione del GNL

Dato atto che in data 17 agosto 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la "Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Vista la nota prot. prov. n. 31422 del 17/12/2020 con quale la Provincia di Novara, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, ha avviato nei confronti della ditta Koster S.r.l. la procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito a San Nazzaro Sesia, presso Tenuta Devesio;

Considerato che in data 27 dicembre 2021, prot. prov. n. 35070, Koster S.r.l. ha presentato la documentazione finalizzata al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visti gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in modalità asincrona in data 10 marzo 2022 in relazione alla quale sono pervenuti i seguenti pareri/contributi tecnici:

- A.S.L. NO, prot. Prov. n. 7316 del 21/03/2022;
- Comune di San Nazzaro Sesia, prot. Prov. n. 6495 dell'11/03/2022;
- ARPA, prot. Prov. n. 8119 del 28.3.2022

In esito alla suddetta Conferenza di Servizi sono state richieste integrazioni documentali con nota prot. 8588 del 31.03.2022 a cui il gestore ha dato riscontro con nota acquisita al protocollo provinciale al n.23395 del 14.9.2022;

viste l'ulteriore documentazione integrativa acquisita al protocollo provinciale al n. 16316 del 23/06/2022 e al n. 23395 del 13/09/2022;

richiamata la nota prot. n. 29236 del 21/11/22 con la quale è stato richiesto agli Enti di esprimere il proprio parere sulle integrazioni entro 30 giorni;

rilevato che in merito alla suddetta richiesta è pervenuto solo il contributo tecnico di Arpa acquisito al protocollo provinciale al n. 32989 del 30.12.2022;

Dato atto che alla scadenza fissata non sono pervenuti ulteriori contributi e che pertanto ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui Rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

Viste le seguenti comunicazioni effettuate dal Gestore ai sensi dell' art.5 comma 1 lettera l-bis, del D. Lgs. 152/2016 s.m.i;

- prot. Prov. n. 518 dell'11/01/2022 : modifica non sostanziale - incremento del quantitativo di fanghi recuperabili in impianto da 3.400 t/anno fino a 10.000 t/anno con contestuale riduzione della FORSU (la potenzialità complessiva FORSU +fanghi rimane invariata) senza modifica dei CER in ingresso né del trattamento effettuato presso l'impianto. La potenzialità complessiva di trattamento per l'attività R3 di recupero dei rifiuti putrescibili mediante produzione di ammendante compostato misto/ammendante compostato con fanghi diventerà:
 - FASE 1 del progetto: 42.400 t/anno di FORSU + fanghi di cui al massimo 10.000 t/anno di fanghi oltre ai sovralli generati dalla linea del compost verde. In questa fase è previsto esclusivamente un trattamento dei rifiuti di tipo aerobico (compostaggio);
 - FASE 2 del progetto: 50.000 t/anno + fanghi, di cui al massimo 10.000 t/anno di fanghi, oltre ai sovralli generati dalla linea del compost verde e al percolato prodotto dai rifiuti stessi necessario per la preparazione della miscela iniziale. In questa fase i rifiuti sono sottoposti prima a digestione anaerobica e successivamente a compostaggio aerobico;
- prot. Prov. n. 16316 del 23/06/2022;
- prot. Prov. n. 7176 del 15/03/2023: modifica non sostanziale legata al layout impiantistico:

- traslazione verso sud dei digestori anaerobici;
 - installazione di digestori di volume lievemente superiore;
 - alimentazione dei fermentatori mediante fresa dosatrice anziché spintore idraulico;
 - installazione miscelatore automatico per la preparazione della miscela di alimentazione ai biotunnel;
 - diversa disposizione degli skid contenenti i macchinari della sezione di upgrading;
 - realizzazione di filare alberato in sostituzione di due aiuole;
 - modifica superfici impermeabilizzate e rete fognaria;
 - spostamento area triturazione biomassa;
 - inversione delle aree di stoccaggio dei sovvalli del verde e della biomassa vegetale , senza modifiche di superfici;
 - modifica del fornitore dell'impianto di liquefazione
- prot. Prov. n. 22562 del 26/07/2023: aggiornamento piano acque meteoriche

Valutato che l'attività risulta condotta conformemente a quanto riportato nella "Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Ritenuto pertanto di poter rilasciare il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Koster S.r.l. per lo stabilimento sito a San Nazzaro Sesia, presso Tenuta Devesio;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 10 marzo 2022 e dei relativi pareri e contributi tecnici pervenuti, nonché dei pareri e contributi tecnici pervenuti relativamente alle integrazioni progettuali;
- di rinnovare, a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Koster S.r.l., con sede legale e operativa a San Nazzaro Sesia, presso Tenuta Devesio per l'esercizio dell'attività di cui ai codici IPPC: Categoria 5.3.b.1) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività: trattamento biologico;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo stoccaggio e recupero rifiuti;
- di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro dodici anni dalla data del presente provvedimento (certificazione UNI EN ISO 14001 n. E-23-3046/2) oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore per la capacità massima di trattamento dichiarata di 134.000 t/anno di rifiuti;
- che le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori;
 - deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua ed in aria;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare ai medesimi Enti la cessazione definitiva dell'attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana e/o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
- di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. La valutazione del rischio chimico e biologico per i lavoratori e gli eventuali visitatori dovrà essere periodicamente aggiornata.

1 - PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

1.1 - Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, il Gestore dovrà mantenere l'attuale Sistema di Gestione Ambientale, in modo che sia pienamente conforme a quanto indicato nella BAT 1 della "Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio", prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;

1.2 - i sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;

1.3 - i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche visive effettuate su reattori,

serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. devono essere documentate e registrate, con cadenza almeno trimestrale, per la verifica da parte dell'Autorità competente;

1.4 - deve essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite;

1.5 - in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;

1.6 - la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;

1.7 - in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive. In caso di malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;

1.8 - il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;

1.9 - il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;

1.10 - il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente formato per interventi immediati, al fine di minimizzare gli eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;

1.11 - in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);

1.12 - i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi.

2 - RUMORE

2.1 - L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di San Nazzaro Sesia;

2.2 - Al di fuori degli orari lavorativi, da lunedì a venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00 e il sabato dalle 7:30 alle 12:00 possono essere attivi esclusivamente le sorgenti sonore costituite dagli impianti a servizio del sistema di bioossidazione;

2.3 - A conclusione dei lavori di realizzazione di tutte le sezioni di trattamento, con impianti funzionanti a regime, dovranno essere effettuati dei monitoraggi acustici tesi a verificare il rispetto dei vigenti limiti normativi, qualora tali rilievi evidenziassero dei possibili superamenti dovranno essere tempestivamente adottate soluzioni di bonifica acustica. I risultati dei monitoraggi dovranno essere trasmessi a Provincia e ARPA;

2.4 - qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione

Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti;

2.5 – il Gestore dovrà eseguire un monitoraggio acustico, finalizzato alla verifica del rispetto dei vigenti limiti normativi, da effettuarsi in caso di modifiche impiantistiche e, comunque, al quarto anno successivo dalla data del presente provvedimento. Tale monitoraggio deve essere effettuato in periodo di riferimento diurno e notturno nei siti di misura già individuati durante i rilievi fonometrici svolti nel mese di ottobre 2022.

3 - SUOLO/SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

3.1 - Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque. Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia una relazione sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico, stoccaggio e trattamento, indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire;

3.2 - in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente attivati interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi, non appena disponibili, a Provincia, Comune ed ARPA. Nel caso si rilevassero valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati.

3.3 – Il sistema di monitoraggio della falda è costituito da quattro piezometri (P1, P2, P3 e P4) come individuati nella planimetria (Tav 8_AIA – luglio 2023) allegata al presente atto. Il controllo analitico della qualità delle acque sotterranee deve essere effettuato con cadenza quadrimestrale. Con riferimento alla tab. 2 "Acque sotterranee" dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, le sostanze di cui determinare la concentrazione sono le seguenti:

- metalli: 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18;
- inquinanti inorganici: 22, 23, oltre a cloruri, nitrati e ammoniaca;
- idrocarburi totali (espressi come n-esano)


dovranno inoltre essere determinati i seguenti parametri: PFAS (cadenza annuale), pH, temperatura, conducibilità, REDOX e il livello piezometrico della falda;

3.4 – la realizzazione delle campagne di monitoraggio dovrà essere preventivamente comunicata con congruo anticipo (almeno 15 giorni) ad ARPA, che eventualmente potrà procedere al prelievo di campioni in contraddittorio. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA non appena disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla data di campionamento. Eventuali superamenti delle CSC imposte dalla normativa vigente in materia di siti contaminati dovranno essere comunicati come disciplinato dalla stessa normativa.

4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Come previsto dal progetto 2018, sono previsti due step di adeguamento dell'impianto:

- fase 1 - ampliamento della fase aerobica e del biofiltro: fase completata e collaudata in data 18/06/2022 con documento acquisito al protocollo provinciale al n. 16103 del 21.6.2022;
- fase 2 – realizzazione dell'impianto anaerobico: fase in corso di realizzazione che sarà completa entro il 31.12.2023 e porterà alla configurazione impiantistica di cui al seguente schema di flusso:



La trasmissione del collaudo delle opere previste nella fase 2 abilita alla gestione dei nuovi quantitativi di rifiuti.

Le attività condotte presso lo stabilimento sono le seguenti:

- Attività R3 – Trattamento biologico di rifiuti ad elevata putrescibilità per la produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato con fanghi;
- Attività R3 – Compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici per la produzione di ammendante compostato verde;
- Attività R3 – Selezione di rifiuti ligneo-cellulosici per la produzione di biomassa vegetale combustibile/biomassa vegetale filtrante;
- Attività R12 – Operazioni di deplastificazione e tritrazione ad umido di rifiuto putrescibile;
- Attività R13 – messa in riserva di rifiuti

La seguente tabella riporta la capacità di trattamento e di messa in riserva dell'impianto:

Attività	Fase 1	Fase 2
R3- produzione di ammendante compostato misto/con fanghi	Solo compostaggio: 42.400 t/anno di FORSU + fanghi, di cui massimo 10.000 t/anno di fanghi (oltre a rifiuti ligneo-cellulosici provenienti dalla linea del compost verde usati come strutturante)*	Digestione anaerobica + compostaggio: 50.000 t/anno di FORSU + fanghi, di cui massimo 10.000 t/anno di fanghi (oltre a rifiuti ligneo-cellulosici provenienti dalla linea del compost verde e acqua/percolato necessari per la preparazione della miscela a digestione e a successivo

		compostaggio)*
R3- produzione di ammendante compostato verde	50.000 t/anno rifiuti ligneo-cellulosici	50.000 t/anno rifiuti ligneo-cellulosici
R3- produzione di biomassa combustibile e filtrante	14.000 t/anno rifiuti ligneo-cellulosici	14.000 t/anno rifiuti ligneo-cellulosici
R12- spremitura FORSU	20.000 t/anno FORSU	20.000 t/anno FORSU
TOT capacità di trattamento	126.400 t/anno	134.000 t/anno
R13 – messa in riserva	800 t di FORSU 1000 t di rifiuti ligneo-cellulosici	800 t di FORSU 1000 t di rifiuti ligneo-cellulosici

* tali apporti non concorrono alla potenzialità impiantistica in quanto rappresentano riciccoli interni da altre linee produttive dell'impianto

Capacità di stoccaggio ai fine del calcolo delle garanzie finanziarie previste dalla lettera e) dell'allegato B alla DGR 20-192 del 12.6.2000.	
Forsu + fanghi	1000 T
Frazione ligneo-cellulosica	800T
Capacità di stoccaggio ammendante in maturazione	8900 T
Capacità totale	10700 T

I codici EER in ingresso all'impianto sono riportati in allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Relativamente alla sola fase di digestione anaerobica, si riporta la composizione della miscela in ingresso al trattamento, distinguendo tra matrici avanzate, matrici non avanzate "double counting" e matrici "single counting" ai sensi del D. Lgs. 199/2021:

- I quantitativi dei rifiuti elencati nella parte A dell'allegato VIII del Dlgs 199/2021 avviati alla digestione anaerobica per la produzione di biometano **non saranno inferiori** a 40.250 t/anno;
- I quantitativi dei rifiuti elencati nella parte B dell'allegato VIII del Dlgs 199/2021 avviati alla digestione anaerobica per la produzione di biometano **non saranno superiori** a 500 t/anno;
- I quantitativi dei restanti rifiuti autorizzati avviati alla digestione anaerobica per la produzione di biometano **non saranno superiori** a 16.750 t/anno.

Nella tabella seguente si riporta la classificazione dei codici EER ammessi al trattamento in funzione del D.Lgs. 199/2021:

Composizione della miscela alimentata a digestione anaerobica al lordo degli scarti del pre-trattamento, con distinzione tra matrici che danno origine a biometano avanzato come da Parte A dell'allegato VIII del D. Lgs. 199/2021 (AV), matrici non che danno origine a biometano avanzato ma si considerano double counting come da Parte B dell'allegato VIII del D. Lgs. 199/2021 (DC), matrici single counting (SC)

Rif. All. VIII del D.Lgs 199/2021	EER	Descrizione	AV/DC/SC
Parte A lettera d)	020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia derivanti dalla preparazione e dal trattamento di carne, pesce e altri alimenti di origine animale	AV
Parte A lettera d)	020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti derivanti dalla preparazione e dal trattamento di carne, pesce e altri alimenti di origine animale	AV

Parte A lettera d)	020301	Fanghi prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti derivanti dalla preparazione e dal trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè, tabacco; dalla preparazione di conserve alimentari; dalla produzione di lievito ed estratto di lievito, dalla preparazione di melassa	AV
Parte A lettera d)	020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti derivanti dalla preparazione e dal trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè, tabacco; dalla preparazione di conserve alimentari; dalla produzione di lievito ed estratto di lievito, dalla preparazione di melassa	AV
Parte A lettera d)	020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti derivanti dalla raffinazione dello zucchero	AV
Parte A lettera d)	020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti derivanti dall'industria lattiero-casearia	AV
Parte A lettera d)	020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti derivanti dall'industria dolciaria e della panificazione	AV
Parte A lettera d)	020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti derivanti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche	AV
Parte A lettera q)	030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) derivanti dalla produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	AV
Parte A lettera f)	190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	AV
Parte A lettera d)	020103	Scarti di tessuti vegetali prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	AV
Parte A lettera d)	020106	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	AV
Parte A lettera d)	020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione derivanti dalla preparazione e dal trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè, tabacco; dalla preparazione di conserve alimentari; dalla produzione di lievito ed estratto di lievito, dalla preparazione di melassa	AV
Parte A lettera d)	020501	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione derivanti dall'industria lattiero-casearia	AV
Parte A lettera d)	020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima derivanti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche	AV
Parte A lettera d)	020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	AV
Parte A lettera d)	020704	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione derivanti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche	AV
Parte A lettera c)	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense oggetto di raccolta differenziata	AV
Parte A lettera c)	200302	Rifiuti dei mercati	AV
Parte A lettera q)	191207	Scarti ligneo celluloseici prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti	AV
Parte A lettera c)	200201	Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi	AV
Parte B lettera a)	190809	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	DC
Parte B lettera a)	200125	Oli e grassi commestibili	DC
-	030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio derivanti dalla produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	SC

-	030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica derivanti dalla produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	SC
-	030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 derivanti dalla produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	SC
-	040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo derivanti dalla lavorazione di pelli e pellicce	SC
-	190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale	SC
-	190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale	SC
-	190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani	SC
--	191212	Frazione organica ottenuta dal trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211) Rifiuti misti con presenza di materiale compostabile provenienti da impianti di trattamento della FORSU (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211)	SC
-	040221	Rifiuti da fibre tessili grezze derivanti dalla lavorazione di pelli e pellicce	SC
-	190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	SC
-	020102	Scarti di tessuti animali prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	SC

- la produzione di biogas max prevista è di 11.420.000 Smc/anno
- la produzione di biometano max prevista è di 6.394.800 Smc/anno
- il biometano prodotto è destinato ad autotrazione con possibilità di produrre GNL/GNC presso l'impianto di liquefazione situato nell'area della cascina Molinara oppure di immettere il biometano nella rete 2i rete gas sempre a scopo autotrazione.

4.1 - Tutti i rifiuti prodotti devono essere classificati ed identificati con codici EER; lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà avvenire a terra (EER 191212) o in cassone scarrabile (EER 191202), all'interno del capannone, in area dedicata;

4.2 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

4.3 - il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per renderli disponibili all'Autorità competente, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate;

4.4 - i rifiuti in ingresso di cui ai CER 030302, 030309, 030310, 030311 e 040107 dovranno essere sottoposti ad analisi dei PFAS (limitatamente a PFOA e PFOS) con cadenza annuale e comunque in caso di modifica del ciclo produttivo;

4.5 - il Gestore è comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.

4.6 - gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione presentata unitamente alla domanda di riesame dell'autorizzazione e nelle successive integrazioni nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto;

Individuazione dei rifiuti e delle aree di stoccaggio: la planimetria di riferimento nella configurazione impiantistica definitiva è la Tav. 2 AIA Rev 02 di marzo 2023 allegata al presente atto

- Area di stoccaggio FORSU in ingresso: area interna al capannone dedicata allo stoccaggio della FORSU in cumulo a pavimento avente superficie pari a 256 mq. La quantità di massimo stoccaggio istantaneo in autorizzazione è pari a 1000 t, equivalenti a circa 1250 mc (densità assunta per la FORSU pari a 0,8 t/mc);
- Area stoccaggio rifiuto ligneo-cellulosico in ingresso: area esterna su piazzale dedicata allo stoccaggio del rifiuto verde in cumulo a terra avente superficie pari a 465 mq. La quantità massima di stoccaggio istantaneo in autorizzazione è pari a 800 t, equivalenti a circa 1330 mc (densità assunta per il rifiuto verde pari a 0,6 t/mc);
- Area maturazione ACM/ACF: area del piazzale dedicata alla maturazione dell'ammendante compostato misto/con fanghi in cumuli rivoltati, avente superficie pari a 2500 mq. Considerando che i cumuli presentano altezza massima di 4 m, il volume di rifiuto in maturazione è pari a circa 10.000 mc, equivalente a circa 5500 t (densità del rifiuto in maturazione pari a 0,55 t/mc);
- Area maturazione ACV: area del piazzale destinata alla maturazione dell'ammendante compostato verde in cumulo, avente superficie pari a 1550 mq. Considerato che i cumuli presentano altezza massima di 4 m, il volume di rifiuto verde in maturazione è pari a circa 6200 mc, equivalente a circa 3400 t (densità del rifiuto in maturazione pari a 0,55 t/mc);
- Area di qualifica dell'ACM/ACF: area del piazzale destinata allo stoccaggio dell'ACM/ACF in attesa di qualifica, avente superficie pari a 400 mq. Considerando che il cumulo presenta altezza di circa 4 m, il volume di ACM/ACF in attesa di qualifica è pari a circa 1600 mc, equivalente a circa 800 t (densità ACM/ACF pari a 0,5 t/mc);
- Area di qualifica dell'ACV: area del piazzale destinata allo stoccaggio dell'ACV in attesa di qualifica, avente superficie pari a 450 mq. Considerando che il cumulo presenta altezza di circa 4 m, il volume di ACV in attesa di qualifica è pari a circa 1800 mc, equivalente a circa 900 t (densità ACV pari a 0,5 t/mc)

4.7 - La gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale elaborata per la richiesta di autorizzazione.

4.8 - Il centro dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati, trattati e smaltiti presso terzi autorizzati in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto, nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento.

4.9 - Devono essere presenti nelle varie aree di stoccaggio cartelli che indichino la natura dei rifiuti stoccati e, nel caso del compost, anche la fase di trattamento in cui si trova, mantenendo fisicamente distinte le diverse aree di maturazione nonché quella del compost idoneo alla vendita. Il compost finito deve rispettare i requisiti stabiliti dal D.lgs. 29.4.2010 n. 75.

Fase di accettazione e stoccaggio

4.10 - Tutto il materiale in entrata all'impianto dovrà essere pesato e controllato.

4.11 - lo stoccaggio dei rifiuti ad elevata putrescibilità in ingresso all'impianto non dovrà superare le 48 ore. Tale valore orario potrà essere superato per i carichi ricevuti di venerdì o di sabato. In tal caso i rifiuti dovranno essere stoccati al chiuso ed il capannone mantenuto sempre in aspirazione con biofiltro in funzione e portelloni mantenuti sempre chiusi;

4.12 - Le ceneri di centrali a biomasse utilizzate per la produzione di compost non dovranno contenere contaminanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1 dell'Allegato 5, parte IV, titolo V, del D.Lgs.152/06 colonna siti verde-residenziale .

4.13 - I rifiuti identificati con i codici 190605 e 190801 sono ricevuti all' interno del capannone biofiltrato dove sarà predisposta una tubazione per lo scarico connessa alla rete di raccolta dei percolati

Fase di triturazione e vagliatura

4.14 - i tempi di preparazione della miscela avviata alle operazioni di biossidazione non potranno eccedere le 72 ore;

Trattamento di biossidazione della miscela FORSU –frazione ligneo cellulosa e sovralli misti

4.15 - La temperatura durante il ciclo di biossidazione accelerata deve superare per almeno tre giorni consecutivi il valore puntuale di 55°C. Tale parametro dovrà essere misurato e registrato in continuo attraverso l'ausilio di opportuna strumentazione su ogni biotunnel e biocella e il suo trend temporale dovrà essere reso consultabile agli Enti di controllo e archiviato per un tempo non inferiore a 12 mesi.

4.16 - All'interno del capannone dovranno essere mantenuti i 7 manometri differenziali, al fine di monitorare in continuo l'effettivo mantenimento in depressione dell'ambiente interno. Deve essere mantenuto il collegamento al sistema di allarme acustico e visivo che si attivi in caso di scostamento dai parametri di settaggio.

4.17 - Il capannone dovrà essere dotato di portoni di tipo rapido dotati di apertura e chiusura telecomandata ad eccezione del portone posizionato sul lato nord del capannone. Tutti i portoni di accesso, potranno essere aperti per il tempo strettamente necessario all'ingresso e all'uscita dei mezzi.

Vagliatura

4.18 - I vagli collocati all'interno del capannone deputati alla vagliatura della frazione di rifiuto estratta dai biotunnel e i relativi nastri di collegamento, dovranno essere dotati di carter di copertura al fine di contenere le emissioni diffuse di polvere. La tramoggia di carico e i tamburi rotanti dei vagli dovranno essere dotati di un sistema di nebulizzazione alimentato ad acqua al fine di contenere le emissioni diffuse di polvere. Tale sistema dovrà essere dotato di segnalatore acustico e visivo che segnali anomalie alla pompa di dosaggio. Il gestore dovrà provvedere a utilizzare e redigere un registro delle manutenzioni in cui annotare tutti gli interventi ordinari e straordinari effettuati sul sistema di nebulizzazione installato.

Maturazione e stabilizzazione

4.19 - Al fine di assicurare la tracciabilità delle tempistiche produttive associate alle operazioni dell'intero ciclo di ossidazione (biotunnel e fase di maturazione all' esterno), il gestore dovrà registrare su apposita modulistica le seguenti informazioni:

- a) pesare e identificare la tipologia del rifiuto attraverso il codice "CER" riportato sul formulario di accompagnamento. Le quantità di rifiuto, oltre che sul registro di carico/scarico alla voce R13, dovranno essere registrate anche su un registro interno che riporti le seguenti informazioni: individuazione dei riferimenti del registro di "carico/scarico" compilato, anno di riferimento, data, codice CER, peso misurato;
- b) individuare la zona in cui scaricare il materiale; la frazione lignocellulosica deve essere scaricata sul piazzale, mentre la FORSU nella zona di ricezione dedicata all'interno del capannone chiuso e biofiltrato;
- c) denominazione di ogni ciclo di biossidazione in funzione dei biotunnel utilizzati;
- d) indicazione su apposito registro delle date di carico e scarico di ogni miscela avviata al ciclo di biossidazione riferita al singolo lotto di produzione;
- e) la data di inizio e fine delle operazioni di vagliatura del singolo ciclo costituente il lotto di produzione;
- f) durante la maturazione sul piazzale, ciascun lotto deve essere individuato con uno specifico cartello che individua il cumulo che lo contraddistingue.

Gestione delle non conformità al D.Lgs. 75/2010

4.20 - In caso di mancanza di rispetto dei limiti, per uno o più parametri, si procederà alla ripetizione dell'analisi sullo stesso campione per verificare l'eventuale variabilità analitica. Nel caso, a seguito del secondo referto, i parametri mostrassero il rispetto dei limiti di legge, il compost potrà essere venduto. Nel caso di conferma della non conformità si procederà come di seguito:

1. Parametri di natura biologica e temporanea non conformi entro la misura del 15%.
2. Parametri di natura biologica e temporanea non conformi oltre la misura del 15%.
3. Parametri di natura chimica (metalli pesanti) non conformi.
4. Parametri di natura fisica (inerti, plastica) non conformi.

Caso 1: Parametri di natura biologica e temporanea non conformi entro la misura del 15%.

I parametri considerati sono pH, Umidità, Indice Germinazione, Indice Respirazione, Patogeni.

Sono normalmente quei parametri che, se non conformi in misura inferiore al 15% rispetto ai limiti normativi, tendono a stabilizzarsi ed a convergere alla normalità in modo endogeno. In questo caso, il lotto sarà identificato con chiarezza e se ne aumenterà il tempo di permanenza in maturazione, programmando ulteriori interventi di rivoltamento. Il prolungamento della fase di maturazione sarà annotato nel Registro dei Lotti.

Al termine della fase sarà eseguita un'altra analisi di verifica del rispetto dei limiti normativi.

Caso 2: Parametri di natura biologica e temporanea non conformi oltre la misura del 15%.

I parametri considerati sono pH, Umidità, Indice Germinazione, Indice Respirazione, Patogeni.

Sono quei parametri che, nel caso in cui sia superata la misura del 15% oltre i limiti normativi, possono essere, con un nuovo ciclo di compostaggio, portati al rispetto degli stessi limiti.

In tal caso si procederà a un nuovo trattamento completo del materiale, miscelandolo opportunamente con sovrillo e/o miscela pronta per la biossidazione accelerata.

Le quantità di compost riprocessato saranno annotate sul Registro dei Lotti.

Caso 3: Parametri di natura chimica (metalli pesanti) non conformi.

In tal caso il prodotto sarà considerato fuori specifica, classificato col codice EER 19 05 03 "compost fuori specifica" ed inviato a smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

Caso 4: Parametri di natura fisica (inerti e plastica) non conformi.

In tal caso si procederà a uno o più trattamenti di vagliatura supplementare. Il sovrillo (parte grossolana) potrà essere riprocessato in miscelazione per entrare in un nuovo ciclo di compostaggio oppure essere smaltito con codice EER 19 05 03 "compost fuori specifica".

Il sovravaglio (parte fine) sarà sottoposto a controllo analitico per la verifica del rispetto dei limiti normativi

4.21 - Fino al completamento della fase 2 la fase di bio-ossidazione accelerata deve avere durata pari a circa 21-25 giorni. I giorni previsti per la fase di biossidazione accelerata possono essere ridotti in base alla verifica dell'indice di respirometrico dinamico potenziale (IRDP con il metodo Di.Pro.Ve dell'Università di Milano), in tal caso il materiale può essere avviato alla fase di maturazione all'aperto qualora l'IRD sia inferiore a 1000 ($\text{mgO}_2\text{-kg-1VS h-1}$) \pm I.M. Le verifiche sull'IRD devono essere eseguite almeno trimestralmente su un lotto omogeneo riferibile, come composizione, all'intero quantitativo trattato nello stesso periodo.

Dopo il completamento delle 2 fasi di realizzazione e con impianto a regime:

4.22 - i rifiuti ad elevata putrescibilità (Fanghi e Forsu), indicati nella tabella dei rifiuti in ingresso, sono sottoposti prima a processo di digestione anaerobico per circa 20 giorni e successivamente a digestione aerobica accelerata in biotunnell per circa 15 giorni o comunque fino al raggiungimento di un indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) inferiore a 1000 $\text{mgO}_2\text{/kgSV/h}$. Il completamento del processo di maturazione dell'ammendante proseguirà sui piazzali di maturazione sino al raggiungimento delle caratteristiche previste dal D.Lgs. 29.4.2010 n. 75;

4.23 - per il trattamento della frazione verde, devono essere controllati le caratteristiche chimico-fisiche delle matrici organiche di partenza, le temperature di processo e l'apporto di ossigeno, che deve essere tale da garantire il mantenimento delle condizioni aerobiche della massa trattata. La durata complessiva del

processo non deve essere inferiore a 90 giorni, durante il quale deve essere assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamenti. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni consecutivi oltre i 55°C. Durante le fasi di triturazione, vagliatura e movimentazione deve essere assicurato il contenimento delle polveri anche mediante irrorazione del materiale con acqua anche di recupero o con copertura dei nastri di trasporto mediante carter;

4.24 - con cadenza trimestrale sul compost (anziché sul digestato come nel PMC allegato) prodotto dovranno essere condotte analisi per la ricerca dei PFAS (limitatamente a PFOA e PFOS) secondo procedura da concordare con ARPA.

Processo di digestione anaerobica

4.25 - Dovrà essere evitata la permanenza di materiale sui nastri oltre il tempo necessario all'alimentazione. Gli stessi dovranno essere completamente carenati e soggetti ad aspirazione forzata. Gli effluenti così generati dovranno essere inviati al biofiltro;

4.26 - la gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale agli atti, ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni;

4.27 - l'impianto dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati e trattati in ogni momento nonché di indicare la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto deve essere pesato e controllato;

4.28 - le attività autorizzate dovranno essere condotte rispettando:

- i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- la normativa in materia di inquinamento atmosferico evitando in ogni caso la formazione di odori o la dispersione di polveri o aerosol;
- le condizioni previste dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune in cui ha sede l'impianto;
- la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la normativa antincendio;

4.29 - il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo rispettandone tempi e modalità attuative indicati da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione;

4.30 - eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti;

4.31 - il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata;

4.32 - in caso di stoccaggio di rifiuti liquidi in serbatoi fuori terra, gli stessi devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume dei serbatoi; qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari al 110% del più grande dei serbatoi;

4.33 - devono essere predisposti adeguati sistemi di rapido intervento, da mantenere costantemente in perfetta efficienza, nell'eventualità si sviluppino incendi all'interno dell'impianto; L'impianto deve essere dotato di un sistema di videosorveglianza;

4.34 - il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo; dovrà essere opportunamente aggiornato ed

adeguato a seguito di modifiche gestionali e/o legislative ovvero di interventi specifici delle autorità preposte;

4.35 - nelle fasi di carico, scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti deve essere assolutamente evitata la produzione e la diffusione di polveri, gas ed odori molesti;

4.36 - in assenza di personale operatore i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica;

4.37 - Le analisi e le verifiche effettuate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni dalla loro effettuazione;

4.38 - il Gestore è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide;

4.39 - deve essere adottata ogni cautela al fine di assicurare la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento delle fasi di recupero autorizzate;

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

4.40 - tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

4.41 - l'esercizio delle attività sui rifiuti è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000;

4.42 - è fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, potenzialmente idonei a produrre conseguenze sulle persone, sulle aree interne ed esterne e sull'ambiente è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:

1 - il tipo di evento;

2 - i danni subiti da persone e/o cose;

3 - le possibili cause che hanno determinato l'evento;

4 - i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto;

4.43 - nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:

1 - il peso del mezzo;

2 - la provenienza;

3 - i dati del vettore;

4 - gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);

5 - la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilichi)

6 - il motivo per il quale il carico è stato respinto;

4.44 - è fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico;

4.45 - a decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.

5 - SCARICHI ACQUE REFLUE

L'attività autorizzata non produce scarichi idrici produttivi che necessitano di autorizzazione.

Si prende atto della gestione delle acque meteoriche, in forma congiunta con l'Az. Agr. Borda, proposta nel piano presentato in data 26/07/2023, prot. Prov. n. 22562:

"con riferimento alla configurazione finale di progetto, tenendo conto delle quote naturali di terreno, l'unico punto di scarico possibile per le acque di prima e di seconda pioggia dilavanti i piazzali e le vie di transito connessi all'impianto di sedimentazione e disoleazione è quello nel corpo idrico superficiale denominato

Sussidio Cavo Devesio, dove già recapitano le acque dell'Azienda Agricola Borda. Per quanto riguarda, invece, le acque pluviali dei tetti, parte di queste acque recapitano nel sussidio Cavo Devesio e parte nel Cavo di servizio del I.T. Devesio Inferiore".

La planimetria di riferimento del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche e di Dilavamento nella configurazione definitiva di progetto è la Tav. 04 rev. 03 di marzo 2023; la planimetria relativa allo stato di fatto è la Tav. 03 rev. 02 di settembre 2022

Si riporta di seguito la tabella contenuta nella documentazione agli atti relativa alle modalità di gestione delle acque meteoriche:

Tabella 4 – Modalità di gestione delle acque meteoriche della Tenuta Devesio.

superfici per cui è previsto il collettamento delle acque meteoriche	Classificazione della superficie	estensione superficie (mq)	volume prima pioggia (mc/anno)	volume seconda pioggia (mc/anno)	tipo di trattamento	volume vasca raccolta acque meteoriche	inquinanti	recapito acque prima pioggia	recapito acqua seconda pioggia
STATO DI FATTO									
copertura del capannone Koster- falda sud	superficie coperta con contaminata	1920	1421		nessun trattamento	nessun accumulo	nessuna contaminazione	S3 - Cavo di servizio del I.T. Devesio Inferiore	
copertura del capannone Koster- falde centrali e nord		4050	2997		nessun trattamento	nessun accumulo	nessuna contaminazione	S2 -Sussidio Cavo Devesio	
piazzale maturazione Koster	superficie scolante ai sensi del regolamento I.R.	14630	10826 (non viene effettuata distinzione tra acque di prima e di seconda pioggia)		nessun trattamento	200 mc	COD, SST	nessun recapito in ambiente. Le acque sono riutilizzate nel ciclo produttivo o smaltite come rifiuto.	
piazzale di ingresso Azienda Agricola Borda	superficie impermeabile non scolante ai sensi del Regolamento I.R.	3200	2368		nessun trattamento	nessun accumulo	oli e idrocarburi	S1- fontana Malocco	
Piazzale sili	superficie impermeabile non scolante ai sensi del Regolamento I.R.	300	222		nessun trattamento	nessun accumulo	nessuna contaminazione	S2 -Sussidio Cavo Devesio	
Piazzale nord Azienda Agricola Borda	Superficie permeabile in terra battuta	1800 (equivalenti a 1080 mq -coefficiente di deflusso=0,6)	800		nessun trattamento	nessun accumulo	nessuna contaminazione	S2 -Sussidio Cavo Devesio	
Piazzale sud Azienda Agricola Borda	Superficie permeabile in terra battuta	1980 (equivalenti a 1188 mq -coefficiente di deflusso=0,6)	880		nessun trattamento	nessun accumulo	oli e idrocarburi	S2 -Sussidio Cavo Devesio	
CONFIGURAZIONE FINALE DI PROGETTO (Rif. Det. n. 1439/2018 e smi della Provincia di Novara)									
copertura del capannone Koster- falda sud	superficie coperta non contaminata	1920	1421		nessun trattamento	nessun accumulo	nessuna contaminazione	S3 - Cavo di servizio del I.T. Devesio Inferiore	
copertura del capannone Koster- falde centrali e nord		4050	1452		7144	nessun accumulo	nessuna contaminazione	S2 -Sussidio Cavo Devesio	
TOT superfici afferenti all'impianto di sedimentazione/disolazione, di cui:		12771	1596	7854	sedimentazione - disolazione acque di prima pioggia	trattamento in continuo, senza accumulo	oli e idrocarburi, SST, COD	S1bis- sussidio cavo Devesio	S1bis- sussidio cavo Devesio
piazzale ingresso azienda agricola Borda	superficie impermeabile non scolante ai sensi del Regolamento I.R.	3460	433	2128					
strada perimetrale al piazzale maturazione	superficie impermeabile non scolante ai sensi del Regolamento I.R.	1600	200	984					
piazzale capannone Koster	superficie impermeabile non scolante ai sensi del Regolamento I.R.	1100	138	677					
strada vicinale	superficie impermeabile non scolante ai sensi del Regolamento I.R.	1455	182	895					
strada a nord del capannone	Superficie permeabile in terra battuta	500 (equivalenti a 300 mq -coefficiente di deflusso=0,6)	38	185					
piazzale digestione	superficie impermeabile non scolante ai sensi del Regolamento I.R.	3200	400	1968					
Piazzale officina	superficie impermeabile non scolante ai sensi del Regolamento I.R.	420	53	258					
Piazzale sud Azienda Agricola Borda	Superficie permeabile in terra battuta	1560 (equivalenti a 936 mq -coefficiente di deflusso=0,6)	117	576					
Piazzale sili	superficie impermeabile non scolante ai sensi del Regolamento I.R.	300	38	185					
piazzale maturazione	superficie scolante ai sensi del regolamento I.R.	11910	8810 (non viene effettuata distinzione tra acque di prima e di seconda pioggia)		nessun trattamento	1000 mc	COD, SST	nessun recapito in ambiente. Le acque sono riutilizzate nel ciclo produttivo o smaltite come rifiuto.	
Piazzale nord Azienda Agricola Borda	Superficie permeabile in terra battuta	1800 (equivalenti a 1080 mq -coefficiente di deflusso=0,6)	800		nessun trattamento	nessun accumulo	nessuna contaminazione	S2 -Sussidio Cavo Devesio	

5.1 – Con cadenza annuale, in occasione di un evento meteorico intenso, dovrà essere effettuato un campionamento delle acque meteoriche in uscita dall'impianto di sedimentazione/disolazione, per la verifica dei seguenti parametri: solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali. Gli esiti dei campionamenti dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA non appena disponibili e riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Sulla base degli esiti di tali campionamenti potranno essere prescritte diverse modalità di gestione delle acque meteoriche.

5.2 – la vasca da 800 mc dovrà essere dotata di misuratore di livello;

5.3 – qualora le acque di piazzale e i colatici non venissero reimmessi nel ciclo produttivo ma conferite come rifiuto a soggetti terzi, dovrà essere effettuata anche l'analisi dei PFAS (limitatamente a PFOA e PFOS).

6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.1 - Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

6.2 - i valori limite di emissione fissati nell'Allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

6.3 - l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A. I punti di emissione indicati sono

riportati nella tavola in allegato: TAV_05 rev. 3 luglio 2023;

6.4 – qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;

6.5 – la presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare la Parte II "Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide";

6.6 – la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad ARPA, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti, non appena disponibili, devono essere trasmessi a Provincia ed ARPA secondo il format in allegato al presente provvedimento;

6.7– per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"(Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;

Biofiltro

6.8 – il biofiltro dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- volume letto filtrante: 2418 m³;
- spessore letto filtrante: 2 m;
- superficie letto filtrante: 1209 m²;
- tempo medio di residenza: 55, 32 s;
- carico superficiale: 130,15 Nm³/h*m²;
- portata di aria da trattare: 166.000 Nm³/h;
- umidità matrice filtrante 40-60%;
- pH matrice filtrante: 7±0,5
- temperatura della matrice filtrante: 15°C÷55°C misurata con affondi di 1 m;

6.9 – nell'ambito della presentazione degli esiti degli autocontrolli periodici, il gestore dovrà evidenziare le rese dell'abbattimento del biofiltro attraverso la misura delle concentrazioni di COV, H₂S, NH₃ e odori misurate contestualmente a monte ed a valle dell'unità depurativa:

Odori > 99%

H₂S > 99%

VOC > 80%

NH₃ > 90%

Il Gestore dovrà garantire che la media dei valori di velocità acquisiti in ogni settore di campionamento (sub aree) moltiplicata per la superficie totale del biofiltro non debba scostarsi dal valore di portata misurata e monte del biofiltro per un valore maggiore del 20%;

6.10 – il monitoraggio dovrà avere cadenza semestrale. Le operazioni di campionamento degli aeriformi dovranno seguire i criteri stabiliti dalla D.G.R. 16/04/2003 n. 7/127764 della Regione Lombardia. Il metodo di campionamento dei COV dovrà prevedere l'impiego di un analizzatore in continuo dotato di rilevatore FID. Il metodo di misura per la determinazione della portata è l'UNI 16911/2013.

6.11 – Il sistema di umidificazione del gas da trattare dovrà essere mantenuto sempre efficiente. Dovrà essere installato un sistema di allarme acustico e visivo che riscontri anomalie di funzionamento della pompa di dosaggio dell'acqua di umidificazione;

6.12 – Il Gestore dovrà dare comunicazione agli Enti delle attività di sostituzione del letto filtrante. Ad ogni

sua sostituzione dovrà seguire una campagna di misure utile a dimostrare il rispetto dei requisiti progettuali e delle prestazioni depurative prescritte.

6.13 – con frequenza bisettimanale saranno eseguite la rilevazione del pH e della pressione.

Upgrading

6.14 - Dovrà essere effettuata una campagna di misure delle concentrazioni di COVNM e H₂S, condotte contestualmente a monte e a valle del filtro a carboni attivi. Da tali misure occorrerà desumere una concentrazione di H₂S da individuare come concentrazione soglia indicatrice di un decadimento delle prestazioni depurative dei carboni. Per tale ragione, a valle dello studio volto a valutare le performances depurative di questa unità, il gestore dovrà individuare e comunicare valori di concentrazione di H₂S e COVNM massimi oltre ai quali occorrerà sostituirla. Lo studio in questione dovrà essere realizzato e presentato agli Enti entro due mesi dalla prima sostituzione della carica di carboni attivi.

6.15 - La sostituzione della carica di carbone attivo dovrà avvenire al raggiungimento di un tasso di prestazione depurativa inferiore all' 80% sia per il parametro COVNM che per H₂S. Al fine dell'abbattimento dell'H₂S dovrà essere mantenuta la torre di lavaggio a protezione delle membrane.

6.16 – Il Gestore dovrà monitorare lo stato di funzionamento della valvola deputata al ricircolo del biogas non conforme.

Torcia di emergenza

6.17 – Il flusso di biogas generato dai digestori dovrà essere inviato in torcia esclusivamente nei casi i cui la pressione all'interno degli stessi eccede il valore preimpostato dal Gestore (compreso tra i 30÷45 mmbar). Questo dispositivo dovrà essere dotato di un opportuno sistema di innesco dotato di segnalatore acustico visivo in grado di segnalare anomalie di funzionamento (mancato innesco);

6.18 – al fine di assicurare la controllabilità ambientale del sistema, si prescrive il monitoraggio dello stato di apertura della valvola deputata all'alimentazione del biogas in torcia, nonché della valvola di riciclo del biogas non conforme posta a valle dello stadio di upgrading. Tali informazioni dovranno essere misurate, registrate e archiviate per un tempo non inferiore a 1 anno rese disponibili agli enti di controllo;

6.19 – qualunque anomalia di funzionamento che determini l'azionamento o l'utilizzo degli ulteriori dispositivi di sicurezza previsti (oblò e/o guardia idraulica) dovrà essere opportunamente riscontrata su un registro delle anomalie e comunicata agli Enti entro e non oltre le 8 ore dalla registrazione dell'evento anomalo;

6.20 – dovranno essere registrati i flussi di biogas inviati in torcia e dell'eventuale metano introdotto per garantire che la combustione in emergenza avvenga ad una temperatura adeguata che permetta di evitare la neoformazione di sostanze inquinanti.

Emissioni diffuse

6.21 – dovrà essere attuata una procedura di registrazione delle operazioni di rivoltamento dei cumuli su piazzale per avere immediato riscontro delle situazioni di picco odorigeno qualora insorgessero segnalazioni di disturbo o disagio sul territorio;

6.22 – il piano di gestione degli odori dovrà prevedere:

1. il monitoraggio semestrale del biofiltro (E1) per i parametri COV, H₂S, NH₃, e odore (mediante olfattometria dinamica);
2. il monitoraggio semestrale degli offgas dell'impianto di upgrading (E2) per i parametri COV, H₂S, NH₃, HCl, HF e odore (mediante olfattometria dinamica);
3. il monitoraggio semestrale dei cumuli in maturazione e dei sovralli presenti sul piazzale, solo per i primi due anni a regime e successivamente annuali a stagioni alterne, per i parametri COV, H₂S, NH₃, e odore (mediante olfattometria dinamica);
4. il monitoraggio periodico delle emissioni fuggitive dai portelloni del capannone se in fase di caratterizzazione è rilevabile una concentrazione superiore a 80 OUE/m³ come previsto dalla D.G.R. n. 13-4554/2017 per i parametri COV, H₂S, NH₃, e odore (mediante olfattometria dinamica).

6.23 - entro sei mesi dal collaudo degli impianti e con gli stessi funzionanti a regime, sulla base dei suddetti monitoraggi, dovrà essere effettuato e trasmesso a Provincia, ARPA e Comune, uno studio di impatto

olfattivo che permetta di definire gli impatti sui recettori sensibili più prossimi all'impianto. Lo studio dovrà essere redatto sulla base dei disposti della DGR 9/01/2017 n. 13-4554. Come previsto dal Decreto Ministero Ambiente n. 309/2023, sulla base di tale documento, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza svolte, l'autorizzazione potrà essere aggiornata per:

- introdurre, confermare o modificare gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti;
- introdurre, confermare, modificare i valori di concentrazione di odore (OU_E/m^3) e portata di odore (OU_E/s) da applicare alle fonti;
- introdurre, confermare, modificare i monitoraggi da effettuare;
- introdurre modalità operative, gestionali o tecniche da porre in essere per il caso di superamento dei valori applicati alle fonti durante i monitoraggi periodici;
- prescrivere al Gestore di predisporre piani di contenimento delle emissioni odorigene, definendone le tempistiche di attuazione.

6.24 – i sensori della centralina meteorologica installata (velocità e direzione del vento, temperatura, pressione, precipitazioni atmosferiche) dovranno essere periodicamente mantenuti e tarati. Il Gestore dovrà adottare un sistema che permetta la consultazione in remoto da parte degli Enti dei valori registrati.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio e controllo deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nel documento in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, integrato con le ulteriori prescrizioni previste nel presente atto. I controlli dovranno essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. I dati analitici dovranno essere presentati anche in formato grafico per una maggiore facilità di lettura;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, par. "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08/99 n. 372;
- la relazione di cui al presente capoverso dovrà essere inviata annualmente a Provincia, ARPA, Comune ed AS.L. NO entro il 31 marzo a mezzo PEC. Resta comunque inteso che la Ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.
- che copia del presente provvedimento sia sempre custodita presso l'installazione;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili in cui intende effettuare le operazioni autorizzate;
- che copia del presente provvedimento sia messa a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet istituzionale della Provincia;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti interessati dal procedimento;

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni o provvedimenti, comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI